



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

N. 62

- VISTA la Legge 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 18, comma 5, come modificato dall'art.49, comma 1, lett. h) n.5) del D.L 9.2.12, n.5, convertito dalla legge 4.4.12, n.35;
- VISTO lo Statuto della SISSA, emanato con D.D. n. 40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13.02.2012;
- VISTO il D.D. n.485 dd 03.10.2012 con il quale è stato modificato il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca;
- VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico il 28.01.2014 e dal Consiglio di Amministrazione il 04.02.2014;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art. 1 Viene emanato il "Regolamento per il conferimento di borse di ricerca della SISSA" allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante.
- Art. 2 Il Regolamento di cui all'art.1 sostituisce integralmente il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca già emanato con D.D. n.485 dd 03.10.2012.
- Art.3 Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Trieste, 18 FEB. 2014

ri/ 

k

Il Direttore
prof. Guido Martinelli




SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI “BORSE DI RICERCA”

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di ricerca finalizzate alla partecipazione al completamento di ricerche (progetti di ricerca) in corso e di borse finalizzate allo svolgimento di nuove ricerche anche con collaborazione tecnico-scientifica (nuovi progetti di ricerca) previste per progetti e programmi di ricerca sviluppati presso le strutture della SISSA.
Le borse di ricerca sono di due tipologie:
 - a. borse finalizzate alla partecipazione al completamento di ricerche (progetti di ricerca) in corso;
 - b. borse finalizzate allo svolgimento di nuove ricerche anche con collaborazione tecnico-scientifica (nuovi progetti di ricerca).
2. Queste borse di ricerca possono essere attivate esclusivamente su fondi di autofinanziamento.

Articolo 2 – Caratteristiche delle borse

Le due tipologie di borse hanno le seguenti caratteristiche:

- a. Borse finalizzate alla partecipazione al completamento di ricerche (progetti di ricerca) in corso:
 - Destinatari: neodottorati (il titolo di dottore di ricerca deve essere posseduto alla data di inizio della borsa)
 - Tipologie di fondi: esterni (autofinanziamento) sia finalizzati che non finalizzati (purché non espressamente vietati)
 - Durata: da 3 a 12 mesi
 - Requisiti: inizio attività entro tre mesi dal conferimento del titolo di dottorato. Ulteriori requisiti possono essere specificati nel bando.
 - Importo: fino a € 1.500,00 mensili lordi
- b. Borse finalizzate allo svolgimento di nuove ricerche anche con collaborazione tecnico-scientifica (nuovi progetti di ricerca):
 - Destinatari: neolaureati o neodottorati (il titolo di dottore di ricerca deve essere posseduto alla data di inizio della borsa)
 - Tipologie di fondi: esterni (autofinanziamento) sia finalizzati che non finalizzati (purché non espressamente vietati)
 - Durata: da 3 a 12 mesi
 - Requisiti: Ulteriori requisiti possono essere specificati nel bando.
 - Importo: fino a € 2.000,00 mensili lordi

Articolo 3 - Diritti e doveri del borsista

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di ricerca previste seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile del programma di ricerca.
2. Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura.
3. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni fuori sede.
4. Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio e/o di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con soggiorni all'estero



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

l'attività del borsista. In particolare non sono cumulabili con le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato.

5. Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Sono altresì incompatibili con altri contratti stipulati con la SISSA a qualunque titolo.

Articolo 4 – Conferimento e durata delle borse

1. Le borse di ricerca di cui agli artt. 1 e 2 sono conferite a seguito di una selezione pubblica.
2. Le borse hanno durata da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi. L'importo lordo della borsa, nei limiti previsti all'art. 2, è definito nel bando su proposta del responsabile del finanziamento.
3. In casi di particolare interesse, potranno essere concesse proroghe nell'erogazione della borsa, comunque non oltre i 12 mesi complessivi.
4. Le borse non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Articolo 5 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse

1. Le borse di cui al presente regolamento sono esenti da base imponibile IRPEF secondo quanto previsto dall'art.4, comma 3, della legge 210/98.
2. Le borse di cui al presente regolamento sono altresì escluse da contribuzione INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dalla Scuola.

Articolo 6 - Bando di selezione

1. La selezione dei candidati, ai fini del conferimento di una borsa, è effettuata mediante bando di selezione pubblico che prevede la valutazione del curriculum di coloro che hanno presentato domanda, integrata eventualmente da un colloquio.
2. Il bando deve specificare:
 - le attività di ricerca o di supporto tecnico-scientifico che il borsista dovrà svolgere;
 - i requisiti (titolo di studio) anche specifici;
 - le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - le informazioni richieste al candidato ai fini della valutazione;
 - i criteri generali di valutazione che saranno utilizzati.
3. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo della struttura.
4. La richiesta di attivazione della borsa è proposta del responsabile del programma di ricerca ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, sentito il parere del Senato Accademico, e la selezione è indetta con provvedimento del Direttore della Scuola.
5. Nel caso di borse previste in programmi di ricerca finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima dell'emanazione del provvedimento di indizione della selezione.
6. I bandi sono pubblicati all'albo ufficiale e nel sito web della Scuola.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Articolo 7 - Selezione dei candidati e conferimento delle borse

1. Per ogni bando la commissione di selezione, nominata dal Direttore della Scuola, è composta dal responsabile del programma di ricerca, che la presiede, e da 2 altri componenti tra i professori, ricercatori ed assegnisti della Scuola esperti delle tematiche previste dal bando di concorso.
2. La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati in base ai criteri generali indicati dal bando ed eventualmente a ulteriori criteri predeterminati dalla commissione stessa, con particolare riferimento alla formazione e alla produzione scientifica del candidato e alla loro adeguatezza alle attività di ricerca da svolgere.
3. Al termine della valutazione la commissione individua il vincitore e formula la graduatoria degli idonei, ovvero se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca, sulla base della maggiore adeguatezza del curriculum, un certo numero di candidati a un colloquio.
4. Il colloquio dovrà tendere ad accertare l'adeguatezza del curriculum del candidato alle attività di ricerca da svolgere. Al termine la commissione indica, in base alla valutazione dei curricula e all'esito dei colloqui, il vincitore e la graduatoria degli idonei.
5. Gli atti sono approvati con provvedimento del Direttore della Scuola. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sul sito web della SISSA.
6. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore della Scuola. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal responsabile del programma di ricerca, sulla base di motivate esigenze del programma di ricerca o del borsista.
7. Ai vincitori viene data comunicazione via e-mail; entro 10gg dall'invio della comunicazione i vincitori dovranno confermare o meno l'accettazione della borsa, pena decadenza. Il vincitore entro 15gg dalla presa di servizio dovrà confermare il possesso dei requisiti richiesti attraverso autocertificazione o certificazione dei seguenti elementi (qualora non già in possesso della Scuola):
 - nascita, cittadinanza, residenza (o documento valido di identità)
 - possesso del titolo di studio richiesto
 - copia del codice fiscale.

L'amministrazione si riserva di accertare d'ufficio l'autocertificazione. I cittadini extra-UE dovranno produrre entro gli stessi termini la traduzione ufficiale in italiano o in inglese degli eventuali documenti rilasciati in paesi di origine o provenienza.

Articolo 8 - Conferimento diretto delle borse

1. Qualora la borsa sia prevista all'interno di programmi di ricerca sviluppati nell'ambito di accordi formalizzati di cooperazione internazionale, è possibile prescindere dall'esperimento della selezione di cui al presente regolamento. La borsa sarà, in tal caso, conferita a soggetti che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni alla Scuola, nel quadro dei suddetti rapporti convenzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque essere in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 1 del presente regolamento e di un curriculum formativo e scientifico professionale adeguato. L'adeguatezza del curriculum sarà deliberata dal Senato Accademico.
3. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore della Scuola. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal responsabile del progetto di ricerca sulla base di motivate esigenze del programma di ricerca o del borsista.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

4. Alle borse conferite in base al presente articolo non si applicano gli articoli 6, 7 e il comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 9 - Recesso, sospensione, proroga e decadenza

1. Se si verifica il recesso del borsista, la borsa può essere conferita, su proposta del responsabile della ricerca e con scadenza eguale a quella della borsa originaria, secondo l'ordine di graduatoria.
2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore della Scuola, previo parere favorevole del responsabile della ricerca. Nel caso di maternità, servizio di leva o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista, compatibilmente con eventuali vincoli di finanziamento.
3. Le borse possono essere prorogate o rinnovate solo se la proroga non dà luogo al superamento del periodo massimo di 12 mesi. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del Direttore della Scuola, su proposta del responsabile della ricerca.
4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia ai doveri di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente Regolamento.
5. La decadenza è disposta, sentito il responsabile della ricerca, dal Direttore della Scuola con provvedimento adeguatamente motivato.